

DIRETTIVA REGIONALE DI DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113, ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 10, "NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI".

1) SCOPO ED OGGETTO

Scopo del presente documento è la disciplina dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 106 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si applicano le norme di cui alla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica", così come modificata dall'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

2) FORNITURA DELLE PIANTE

La Regione assicura ai Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti, qualora ne facciano espressamente richiesta, la disponibilità delle piante necessarie all'attuazione della Legge n. 113/92, con le seguenti modalità:

- a) gratuitamente, presso i vivai forestali gestiti direttamente dalla Regione stessa;
- b) ad un prezzo concordato, presso i vivai forestali regionali "strategici" la cui conduzione è passata in forma convenzionata a terzi, che verranno indicati.

Anche i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono fare richiesta onde ottenere le piante e adempiere, di propria iniziativa, a quanto previsto dalla Legge 113/92.

I Comuni inoltrano richiesta di piante alla Regione o ai terzi che conducono i vivai forestali regionali "strategici", entro il 20 settembre di ogni anno.

La Regione o i terzi che conducono i vivai forestali regionali "strategici", concedono ai Comuni interessati piante delle specie previste nella Direttiva regionale.

3) CRITERI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Regione eroga annualmente ai Comuni che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 113/92, un contributo forfetario sulla base delle certificazioni di cui al successivo punto 4.

Il contributo è erogato esclusivamente se il Comune si approvvigiona delle piante presso i vivai forestali di cui al precedente punto 2.

L'erogazione si riferisce alle registrazioni anagrafiche di due anni antecedenti all'anno di competenza del contributo nei termini della Legge n. 113/92.

L'entità del contributo unitario (per pianta) viene annualmente definita ed erogata, in base alla disponibilità finanziaria prevista sull'apposito Capitolo del Bilancio regionale, con atto del Responsabile del Servizio regionale competente.

I Comuni che si avvalgono della fornitura gratuita delle piante prodotte nei vivai forestali regionali gestiti direttamente dalla Regione hanno diritto al 20% del contributo unitario di cui sopra.

I Comuni che acquistano le piante ad un prezzo concordato, presso i vivai forestali regionali "strategici" condotti in forma convenzionata, hanno diritto al contributo unitario intero.

Per accedere al contributo di cui sopra, il Sindaco (o un suo delegato) sottoscrive e trasmette alla Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, a titolo di certificazione, il facsimile allegato quale parte integrante del presente Regolamento, compilato in ogni sua parte, che certifica:

- a) il numero dei neonati residenti e di ciascun minore adottato residente, relativamente al periodo 1 gennaio/31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il contributo;
- b) relativamente allo stesso periodo, il numero degli alberi messi a dimora in ottemperanza alla Legge n. 113/92;
- c) il numero di piante prelevate gratuitamente ed il numero di quelle acquistate a prezzo convenzionato;
- d) l'impiego di specie comprese fra quelle indicate nella Direttiva regionale.

Qualora, come previsto dall'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", non sia stato possibile mettere a dimora le piante causa avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico, sempre con lo stesso modulo potranno essere presentate le certificazioni di avvenuta messa a dimora entro il 31 maggio dell'anno successivo.

4) COMPETENZE

Il Responsabile del Servizio regionale competente in materia provvede:

- a) alla valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata dai singoli Comuni per l'erogazione del contributo;
- b) a stabilire l'importo unitario del contributo da corrispondere ai Comuni, in rapporto alla disponibilità del Bilancio regionale ed alle domande di contributo pervenute annualmente, secondo quanto previsto dal precedente punto 3;
- c) alla quantificazione del contributo per ogni Comune avente diritto e all'impegno della somma iscritta a tale titolo sull'apposito capitolo del Bilancio regionale;
- d) alla liquidazione, con proprio atto formale, della somma relative al contributo assegnato.

FAC-SIMILE PER LA CERTIFICAZIONE DI AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113.

COMUNE DI _____

Ai sensi dei "Criteri e modalità di erogazione dei contributi in attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113", il sottoscritto, il Sindaco pro-tempore

C E R T I F I C A

1) che nell'anno solare ____:

- sono nati n. ____ bambini residenti;
- sono stati adottati n. ____ minori residenti

come risulta dall'elenco delle registrazioni anagrafiche del Comune.

2) che, relativamente allo stesso periodo, sono stati messi a dimora n. ____ alberi, in ottemperanza alla Legge n. 113/92.

3) che sono state prelevate dai vivai forestali regionali:

- n. ____ piante gratuitamente;
- n. ____ piante a prezzo convenzionato presso il vivaio forestale _____.

4) che le piante messe a dimora sono delle specie previste nella Direttiva regionale che individua le essenze arboree da impiantare in attuazione della Legge n. 113/92.

Data _____

IL SINDACO

Per comunicazioni:

Tecnico referente _____

Recapito telefonico _____

E-mail _____

DIRETTIVA REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE DA IMPIANTARE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113

1) SCOPO ED OGGETTO DELLA DIRETTIVA

Scopo della presente direttiva è l'individuazione delle essenze arboree da impiantare in attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113, come previsto dall'art. 106 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva, si applicano le norme previste dalla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica".

2) ELENCO DELLE SPECIE

In base all'ubicazione geografica ed altimetrica, nel rispetto delle esigenze ambientali ed edafiche delle piante, i Comuni sono tenuti alla messa a dimora delle sotto elencate specie arboree:

Zona litoranea e sub-litoranea

ACERO CAMPESTRE	<i>Acer campestre</i>
BAGOLARO	<i>Celtis australis</i>
CARPINO BIANCO	<i>Carpinus betulus</i>
FARNIA	<i>Quercus robur</i>
FRASSINO OSSIFILLO	<i>Fraxinus oxycarpa</i>
GELSO BIANCO	<i>Morus alba</i>
GELSO NERO	<i>Morus nigra</i>
LECCIO	<i>Quercus ilex</i>
ONTANO NERO	<i>Alnus glutinosa</i>
PINO DOMESTICO	<i>Pinus pinea</i>

Zona di pianura

ACERO CAMPESTRE	<i>Acer campestre</i>
BAGOLARO	<i>Celtis australis</i>
CARPINO BIANCO	<i>Carpinus betulus</i>
CILIEGIO	<i>Prunus avium</i>
FARNIA	<i>Quercus robur</i>
FRASSINO OSSIFILLO	<i>Fraxinus oxycarpa</i>
GELSO BIANCO	<i>Morus alba</i>
GELSO NERO	<i>Morus nigra</i>
LECCIO	<i>Quercus ilex</i>
NOCCIOLO	<i>Corylus avellana</i>
NOCE COMUNE	<i>Juglans regia</i>
ONTANO NERO	<i>Alnus glutinosa</i>
ORNIELLO	<i>Fraxinus ornus</i>
ROVERELLA	<i>Quercus pubescens</i>
TIGLIO	<i>Tilia cordata</i>
	<i>Tilia platyphillos</i>
	<i>Tilia x vulgaris</i>

Zona collinare

ACERO CAMPESTRE	<i>Acer campestre</i>
ACERO MINORE	<i>Acer monspessulanum</i>
ACERO MONTANO	<i>Acer pseudoplatanus</i>
ACERO OPALO	<i>Acer opulifolium</i>
BAGOLARO	<i>Celtis australis</i>
CARPINO BIANCO	<i>Carpinus betulus</i>
CARPINO NERO	<i>Ostrya carpinifolia</i>
CERRO	<i>Quercus cerris</i>
CILIEGIO	<i>Prunus avium</i>
FRASSINO MAGGIORE	<i>Fraxinus excelsior</i>
GELSO BIANCO	<i>Morus alba</i>
GELSO NERO	<i>Morus nigra</i>
LECCIO	<i>Quercus ilex</i>
MELO SELVATICO	<i>Malus silvestris</i>
NOCCIOLO	<i>Corylus avellana</i>
NOCE COMUNE	<i>Juglans regia</i>
ONTANO NERO	<i>Alnus glutinosa</i>
ORNIELLO	<i>Fraxinus ornus</i>
PERO SELVATICO	<i>Pyrus pyraster</i>
ROVERE	<i>Quercus petraea</i>
ROVERELLA	<i>Quercus pubescens</i>
SORBO CIAVARDELLO	<i>Sorbus torminalis</i>
SORBO DOMESTICO	<i>Sorbus domestica</i>
TIGLIO	<i>Tilia cordata</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Tilia x vulgaris</i>

Zona montana

ACERO MONTANO	<i>Acer pseudoplatanus</i>
ACERO OPALO	<i>Acer opulifolium</i>
ACERO RICCIO	<i>Acer platanoides</i>
AGRIFOGLIO	<i>Ilex aquifolium</i>
CARPINO NERO	<i>Ostrya carpinifolia</i>
CERRO	<i>Quercus cerris</i>
CILIEGIO	<i>Prunus avium</i>
FAGGIO	<i>Fagus sylvatica</i>
FRASSINO MAGGIORE	<i>Fraxinus excelsior</i>
NOCCIOLO	<i>Corylus avellana</i>
OLMO MONTANO	<i>Ulmus glabra</i>
ORNIELLO	<i>Fraxinus ornus</i>
SORBO CIAVARDELLO	<i>Sorbus torminalis</i>
SORBO DEGLI UCCELLATORI	<i>Sorbus aucuparia</i>
SORBO DOMESTICO	<i>Sorbus domestica</i>
SORBO MONTANO	<i>Sorbus aria</i>
TIGLIO	<i>Tilia cordata</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Tilia x vulgaris</i>

Tale elenco può essere modificato o integrato con provvedimento della Giunta Regionale.

- - - - -